# Nelle gare conta il “curriculum”

Legittimamente l'Amministrazione appaltante può, nel bando di gara, privilegiare le imprese che abbiano svolto attività identiche a quella oggetto dell'appalto, attribuendo loro uno specifico punteggio utile ai fini dell'aggiudicazione.

E’ quanto si evince dalla sentenza n. 5626 del 18 settembre 2009 emessa dalla Sezione VI del Consiglio di Stato, pronunciatosi in merito ad una gara avente ad oggetto la valorizzazione e manutenzione di aree a verde.

La *questio iuris* verteva in ordine alla opportunità, in sede di valutazione delle offerte dell’ appalto, di considerare alcuni elementi soggettivi del concorrente, legati ai servizi già svolti, collegati all’oggetto della gara, ovvero il c.d. curriculum del concorrente.

A tal proposito i giudicanti hanno sposato un orientamento della giurisprudenza comunitaria secondo cui legittimamente può l’Amministrazione appaltante privilegiare, nel bando di gara, quelle imprese che abbiano già svolto le attività che sono oggetto dell’appalto, attribuendo loro uno specifico punteggio utile ai fini dell’aggiudicazione, ritenendo plausibile l’ipostesi di inserimento di una clausola nel bando di gara che attribuisse un ulteriore punteggio ai soggetti che hanno espletato attività analoghe poiché "*non appare illogico ed arbitrario, ma del tutto legittimo, afferendo, in realtà, alla valutazione di elementi che hanno diretto ed immediato riferimento con la prestazione richiesta con l'oggetto della gara, in termini di logica presumibilità di una migliore esecuzione della fornitura richiesta*" (C.G.A., n. 296 del 22 giugno 2006).

Oltretutto, già un altro precedente giurisprudenziale (decisione del Consiglio di Stato n. 3187 del 15 giugno 2001) non escludeva totalmente la possibilità di valutare, in sede di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le pregresse esperienze professionali, ma si limitava a stabilire che l'apprezzamento del "merito tecnico" - deducibile dalla valutazione del curriculum - non potesse rappresentare che uno degli elementi valutabili ed in quanto tale non può assumere rilievo eccessivo (oltre il 50 %).

Rilevante ai fini della decisione è stata la valutazione di taluni «elementi attinenti alle imprese concorrenti che si riverberano, senza incertezze (e purche` ad essi non sia attribuito un peso, in termini di punteggio, preponderante) sulla **qualita`** del servizio oggetto della procedura evidenziale». Ecco allora che lo svolgimento di servizi analoghi (svolti nella fattispecie nell`ambito archeologico) a quelli oggetto della gara puo` costituire un adeguato indice rilevatore dell`affidabilita` e quindi della «qualita`».

Di contro, va detto che altro sarebbe se vi fosse un riferimento al pregresso limitato ai soli aspetti quantitativi, perche` si introdurrebbe un «fattore limitativo della concorrenza sfavorendo l`entrata sul mercato nuovi imprenditori». Dalla sentenza risulta quindi del tutto legittimato l`elemento del «merito tecnico» utilizzato nella valutazione degli aspetti “professionali e tecnici” dell`offerta, sia nel dpr 554/99, sia nello schema di regolamento del Codice”.

Pertanto, appare predicabile l’opzione secondo la quale, purché non vengano menzionati elementi distonici rispetto all’oggetto dell’appalto, ben possono essere presi in considerazione – in sede valutativa del merito dell’offerta – elementi attinenti alle imprese concorrenti che si riverberano, senza incertezze (e purchè ad essi non sia attribuito un

peso, in termini di punteggio, preponderante) sulla qualità del servizio oggetto della procedura evidenziale.

***L'Ufficio Legale***